

UN'ALTRA PATATA BOLLENTE IN MANO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DOPO QUELLA DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI OVER 36 MESI

Supplenze, riserve e priorità rischiano di restare sulla carta

DI MARCO NOBILIO

Le riserve previste dalla legge 68/99 e la priorità nelle assunzioni della legge 104/92 quest'anno rischiano di rimanere solo sulla carta. La prassi invalsa prevede, infatti, che questi benefici vengano attribuiti agli aventi titolo solo nella fase provinciale delle assunzioni (immissioni in ruolo e supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno). Ma siccome nelle ultime due tornate di immissioni in ruolo le graduatorie si sono esaurite in molte classi di concorso, il rischio che si corre è che coloro che nel frattempo hanno maturato i requisiti per accedere alle quote di riserva oppure alla priorità nella scelta della sede non possano far valere i propri diritti. E quanto si evince dalle disposizioni contenute nella nota 37381 del 29 agosto scorso.

L'amministrazione centrale ha stabilito, infatti, che «il diritto alla riserva dei posti ex lege 68/99 ... opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e del personale Ata iscritto nelle graduatorie permanenti». E per quanto riguarda la legge 104/92, le disposizioni fanno riferimento solo al caso in cui vi siano più incarichi da assegnare.

Il problema non è di poco conto, perché i titolari dei relativi diritti, se non soddisfatti, potrebbero avere titolo a far valere i propri diritti davanti al giudice. Un'ulteriore patata bollente che dovranno gestire i dirigenti scolastici, insieme alla delicata questione del divieto di assumere docenti su posti vacanti se abbiano maturato 36 mesi di servizio.

La questione delle riserve riguarda i soggetti che vantano un'invalidità civile superiore al 46%

che, a seguito dell'iscrizione delle liste del collocamento obbligatorio, maturano il diritto ad accedere a una quota di posti loro riservati ai fini delle assunzioni.

Il beneficio riguarda anche le assunzioni a tempo determinato e, nel corso degli anni, ha scatenato un forte contenzioso. Che si riteneva ormai risolto dopo una pronuncia della Corte di cassazione, con la quale era stata sancita la cessazione dei vincoli e delle preclusioni introdotte in via interpretativa dal ministero e che avevano impedito a molti invalidi di accedere al beneficio.

Tanto più che il numero degli aventi diritto alla riserva dei posti, ai quali è di fatto precluso accedere al beneficio, nel corso degli anni è notevolmente cresciuto. Dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in elenchi a esaurimento, infatti, l'accesso al beneficio è stato consentito solo a coloro che erano già in graduatoria e che, nel frattempo avessero fatto valere i titoli per accedervi. Tutti gli altri sono rimasti fuori (salvo i vincitori di concorso). E siccome dopo l'esaurimento di gran parte delle graduatorie, l'unico canale di accesso alle supplenze è quello delle graduatorie di istituto, i relativi diritti rischiano di essere posti nel nulla. Ciò vale anche per i titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92 in materia di assunzione.

La legge prevede, infatti, che all'atto dell'assunzione il titolare del beneficio debba essere posto in condizione di scegliere con priorità tra le sedi disponibili. Ciò può avvenire solo in presenza di più sedi. Fatto, questo, che avviene durante la fase provinciale delle assunzioni e che, nella fase delle assunzioni da parte dei dirigenti scolastici non è previsto. Si tratta, peraltro, di una preclusione che vale solo se si considerano i dirigenti come singoli da-

tori di lavoro. Secondo la Suprema corte, però, il datore di lavoro non è il dirigente scolastico, ma il ministero dell'istruzione. Pertanto, fatte salve le disponibilità che insorgano per la mera sostituzione di docenti assenti (supplenze brevi e saltuarie) nella fase delle assunzioni che residuano dalla fase provinciale in realtà insorgono disponibilità plurime che potrebbero far cadere questa obiezione.

La questione potrebbe essere risolta direttamente alla fonte, individuando in via preventiva il novero delle disponibilità residue e gli aventi titolo e, nel contempo, segnalandoli ai dirigenti scolastici all'esito di una procedura di individuazione. Ciò vale anche per i riservisti. Nel qual caso sarebbe necessario che gli uffici scolastici ponessero i dirigenti scolastici anche in condizione di prendere contezza delle quote di riserva non saturate e della relativa capienza.

In altre parole, per ovviare al problema sarebbe necessario che le riserve e le priorità venissero gestite in via preventiva dagli uffici scolastici, che dovrebbero indicare ai dirigenti scolastici una sorta di graduatoria dalla quale trarre gli aventi diritto. Compito non facile, che presupporrebbe una previa ricognizione dei posti da dare a supplenza fino al 31 agosto e giugno al 30 giugno e una previa procedura di individuazione degli aventi titolo. Insomma, un'ulteriore complicazione che rischia di scatenare l'ennesimo contenzioso seriale con esiti incerti per l'amministrazione e, soprattutto, sulla stabilità dei docenti in cattedra dopo l'avvio dell'anno scolastico.

© Riproduzione riservata



La circolare sulle
 supplenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti